

Premesso che le attività di collaudo di un veicolo dovrebbero precedere la messa in vendita dello stesso, con la clausola che si sta esaminando il Venditore arriva ad escludere – inammissibilmente - il diritto di garanzia del compratore la cui accettazione si ritiene incondizionata sia nel caso in cui il collaudo non sia richiesto, sia nel caso in cui sia richiesto.

Ferma la considerazione iniziale circa l'estraneità delle attività di collaudo alla fase di vendita del prodotto, e peraltro con effetti ad esclusivo carico dell'acquirente, il venditore avrebbe potuto definire la clausola in altri termini: "Qualora i risultati delle prove effettuate nel corso del collaudo, non diano piena soddisfazione ad una o più esigenze contrattuali, un seguito di lavori sarà stabilito di comune accordo tra le parti. I difetti minori, soprattutto se non portano pregiudizio al funzionamento, alla sicurezza...del veicolo in modo essenziale, non giustificano il rifiuto al collaudo dell'acquirente o la firma del verbale di collaudo. Il venditore deve rimediare in tutta diligenza a questi difetti. In caso di divergenze considerevoli in rapporto alle condizioni contrattuali o in caso di difetti importanti, l'acquirente è tenuto ad accordare al Venditore un termine appropriato per rimediare ai difetti. In seguito, il collaudo viene ripetuto".

E il certificato di conformità? Non solo tra le clausole non se ne fa menzione, ma addirittura si prevede il collaudo post vendita che in definitiva nulla garantisce al compratore il quale, al contrario, si ritrova incondizionatamente vincolato dal contratto di vendita di un bene di valore nell'ordine dei 40.000 euro.

Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte in analisi dell'articolo precedente e relative ai profili sanzionatori legati alla sicurezza del veicolo, nonché agli obblighi di certificazione di conformità del veicolo a carico del produttore e del fornitore.

Art. 9 – Responsabilità

Il venditore e la fabbrica sono esonerati da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l'uso della merce fornita, e per causa o in dipendenza della medesima; ciò anche durante il collaudo e pure se l'incidente è derivante da difetto di costruzione o di materiali.

La censurabilità della clausola in esame risulta chiaramente dalle incongruenze rispetto alle norme del Codice del Consumo di seguito riportate:

L'art. 33 Codice del Consumo che presume la vessatorietà delle clausole che abbiano come effetto quello di "a) *escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista*".

L'art. 123 in base al quale: "È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette".

L'art. 124 nel quale si legge: "È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo".

Art. 10 – Limitazioni

Il compratore si impegna

- ***a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello cui sono destinate;***
- ***a non farle partecipare a corse, gare, concorsi, esposizioni o manifestazioni similari, senza preventivo assenso scritto o restando inteso che ogni eventuale responsabilità conseguente è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alla manifestazione;***
- ***a non apportare modifiche alla costruzione, al funzionamento e alla linea estetica di prodotti.***
- ***Fatta salva ogni eventuale azione di danno, resta convenuto che l'inosservanza dei vincoli di cui sopra comporta la decadenza immediata del diritto di garanzia.***

Art. 11 – Incaricati della vendita

Il venditore e i suoi eventuali ausiliari non hanno alcun potere di rappresentanza della Fabbrica e della Concessionaria; ogni loro stipulazione vincola essi soli nei confronti del Compratore.

Premessa l'evidente ambiguità della clausola in esame, si vuole precisare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 131 Cod. cons.

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha